

STATUTO FITeL REGIONALE

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Per iniziativa della FITeL Nazionale, a cui la presente associazione aderisce, è costituita la Associazione “FITeL Regione Liguria APS”

La “FITeL Regione Liguria APS ” è associazione di secondo livello la quale associa gli enti del tempo libero dei lavoratori, costituiti ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori e le aggregazioni e/o associazioni territoriali, che ne condividano le finalità associative, coincidenti o comprese nel territorio della regione Liguria.

La “FITeL è costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e dell’art. 18 della Costituzione repubblicana. Ha sede in Genova Via Tommaso Invrea 14 1A e potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio regionale.

La FITeL Regione Liguria APS” aderisce alla FITeL Nazionale, si uniforma allo statuto indicato dalla stessa e la rappresenta sul territorio della Liguria. L'affiliazione alla FITeL Nazionale è elemento essenziale della presente associazione e la esclusione dalla federazione nazionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.

Essa assume la veste di associazione di Promozione sociale(APS) ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D.Lgs. 117/2017 assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale dopo l’iscrizione al RUNTS.

Art. 2

Principi e Scopi di interesse generale della Associazione

La FITeL Regione Liguria si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di valorizzare e promuovere le iniziative, di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

- i) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle culturali, artistiche di interesse sociale;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

La associazione inoltre opererà per:

- f) valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatasi nelle aree dei Circoli Aziendali Confederale e di ogni ente associativo, il quale condivida le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata.

In Particolare:

- a) valorizzare e promuovere l'esperienza dei CRAL e degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- b) promuovere l'apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro, dell'impegno sociale ed umanitario, realtà costituite ai 9 sensi dell'art. 11 della L. 300/70;
- c) attivare gli strumenti di sostegno dei circoli con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi nazionali e regionali dispongono per l'associazionismo sociale nonché dell'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori e dei cittadini tutti ;
- e) sviluppare attività diverse complementari e marginali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) La Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del direttivo.

LA FITeL Regione Liguria APS perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della regione di riferimento, rimettendo alla FITeL nazionale le questioni a maggior ambito territoriale, che saranno trattate in raccordo con le FITeL regionali interessate.

Al fine di raggiungere lo scopo associativo la FITeL regionale potrà promuovere la costituzione di enti, associazione e società, anche di natura commerciale, all'interno di questi potranno essere attivati gruppi di acquisto al fine di costituire un valido aiuto sociale ed economico per i propri soci, di cui la FITeL regionale potrà assumerne anche direttamente la partecipazione e/o gestione diretta.

Art. 3

Soci

Sono soci della FITeL Regione Liguria APS:

- a) Le associazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori le quali esercitano le proprie attività nel territorio della Regione Liguria in via esclusiva;
Possono essere soci della FITeL regionale anche quelle associazioni di lavoratori le quali esercitano la propria attività anche in altre regioni, purchè nel complesso in un numero inferiore a 5;
- b) Tutti i Circoli Interaziendali Territoriali, Enti e Associazioni del tempo libero presenti nella Regione Liguria che abbiano le stesse finalità di cui all'art. 2, che operino nel medesimo ambito territoriale indicato al punto precedente;
- c) I Circoli Ricreativi Territoriali FITeL, purchè costituiti secondo il regolamento attuativo.

Il numero delle associazioni di promozione sociale aderenti devono essere almeno il 66% del totale delle associazioni iscritte.

Tutte le realtà (leggasi punti b,c,d) chiederanno il rinnovo dell'affiliazione o l'iscrizione nei modi e nei termini stabiliti con apposita delibera inerente il tesseramento dell'anno. Le domande di iscrizione saranno presentate all'Ufficio di Presidenza che a suo giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione motivata, entro 30 giorni da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere entro 60 giorni contro l'avverso al collegio dei Probiviri, in assenza al Collegio dei revisori dei conti ed in assenza di questi al Consiglio Regionale.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i soci devono essere iscritti nell'apposito libro soci.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- b) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Ufficio di Presidenza, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Ufficio di Presidenza.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 4

Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

- il Congresso Regionale
- il Consiglio Regionale
- l'Ufficio di Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci;
- il collegio dei Probiviri (se eletto)

Art. 5

Autonomia e responsabilità giuridica

La FITeL Regione Liguria APS è una federazione di associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.

Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.

Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla FITeL.

Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla FITeL e viceversa.

Inoltre la FITeL Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa e, in particolare per il fatto dell'adesione delle rappresentanze regionali e territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Le strutture locali della FITeL (Regionali e Territoriali) sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL nazionale.

Art. 6

Congresso Regionale

Il Congresso Regionale dei soci della FITeL si riunisce di norma ogni quattro anni e comunque per la elezione dei propri rappresentanti al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale FITeL.

Esso viene convocato dal Consiglio Regionale tramite pubblicazione all'interno degli organi di informazione della associazione e tramite affissione all'interno della sede sociale.

La convocazione dovrà riportare l'ordine dei lavori del Congresso e la data e l'ora della riunione.

A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma il Congresso può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

Esso è composto dai delegati dei soci.

Il numero e le modalità di nomina dei delegati, nonché le modalità di svolgimento del Congresso, saranno disciplinati da apposito regolamento il quale tenga conto, ai fini della determinazione del numero di delegati esprimibili da ciascun socio:

a) della rappresentatività dei soci determinata in funzione al numero delle persone fisiche iscritte;

Compiti del Congresso Regionale sono:

- stabilire gli indirizzi generali della FITeL Regione Liguria APS tra un congresso e l'altro;
- eleggere il Consiglio Regionale;
- eleggere il Collegio dei Sindaci;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- approvare eventuali modifiche allo statuto.

Art. 7

Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale rappresenta la FITeL ed i suoi Soci nell'ambito del territorio di competenza, è composto da un minimo di 20 ad un massimo di 60 membri.

Il Consiglio regionale viene convocato dalla Presidenza

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno dieci giorni prima della riunione, sia con lettera scritta che mediante avviso affisso nella bacheca, sul sito della Associazione della sede sociale e unità staccate, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Il Consiglio Regionale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La seconda convocazione, se prevista, dovrà essere comunicata nella lettera di convocazione.

A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il Consiglio Regionale:

- ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto;
- promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
- delibera le modalità del tesseramento;
- approva i bilanci di previsione e quelli consuntivi regionali;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della FITeL nella regione;

- elegge il Presidente regionale e l'Ufficio di Presidenza regionale;
- propone al Congresso eventuali modifiche statutarie
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci;
- promuove la costituzione dei Circoli Ricreativi Territoriali per rispondere alle esigenze di presenza di soci concentrata in particolari territori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività.
- Delibera la casistica delle eventuali incompatibilità tra le cariche sociali ricoperte dai singoli nelle proprie realtà di provenienza e le cariche ricoperte all'interno della FITeL Regionale, in particolare per i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8

Ufficio di Presidenza Regionale

L' Ufficio di Presidenza regionale è composto da un minimo di 3 ed massimo di 7 membri, compreso il Presidente;

L' Ufficio di Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:

- ha la responsabilità amministrativa
- predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- predisporre i programmi di attività e curarne l'attuazione;
- convocare e stabilire l'ordine del giorno del Consiglio Regionale;
- proporre eventuali variazioni di bilancio;
- proporre le quote associative e le modalità del tesseramento;
- curare i rapporti con gli organismi esterni;
- deliberare sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;
- proporre il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;
- Deliberare i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL Regionale;
- Deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- proporre al Congresso Regionale le modifiche allo statuto richieste dalla FITeL Nazionale;
- istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigilare sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determinare e/o costituire le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- decidere la costituzione di eventuali settori operativi;
- assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo;

- L'Ufficio di Presidenza si riunirà su convocazione del Presidente e/o su richiesta di due membri dello stesso Ufficio. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 9

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale viene eletto dal Consiglio.

Spetta al Presidente:

- presiedere il Consiglio Regionale e l'Ufficio di presidenza;
- convocare l'Ufficio di Presidenza e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività dell'Ufficio di Presidenza;
- dirigere gli organi tecnici della Federazione;
- rappresentare la Federazione nei confronti di terzi;
- disporre della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e dell'Ufficio di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti dell'Ufficio di Presidenza o componenti dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dall'Ufficio di Presidenza.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro dell'Ufficio di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

Art. 10

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dal Congresso Regionale. Svolge a livello regionale i compiti loro demandati dallo statuto Regionale. Elege al suo interno un Presidente. I membri del Collegio dei Sindaci partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 11

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplenti, scelti tra i Soci e viene eletto dal Congresso Regionale.

Il Collegio derime, in unica ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i Soci, tra questi e la Federazione Regionale. E' garante del rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti. Elege al suo interno il Presidente.

Art. 12

Entrate della Federazione Regionale

Le entrate della Federazione sono costituite dalle:

- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima.

Le somme versate come quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 13

Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 15 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.

E' fatto divieto di dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 15

Tenuta delle scritture

Tutte le delibere del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale, ivi compreso il bilancio, dovranno essere trascritte nell'apposito libro dei verbali.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione alla Presidenza, la quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dalla Presidenza stessa.

Le delibere assembleari adottate dagli organi regionali e territoriali, devono essere trascritte sul libro verbale delle assemblee dei soci.

La Fitel Regionale e ogni realtà ad essa affiliata, dovrà tenere un libro dei propri soci e tutti gli altri libri previsti dal D.Lgs. 117/17.

Art. 16

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili per due sole volte.

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.

Le cariche di componenti degli Organi, ai diversi livelli, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

Per eventuali altre incompatibilità si rimanda a quanto disposto dall'art. 7 ultimo comma del presente statuto.

Art. 17

Scioglimento della Federazione

La FITeL Regione Liguria APS si scioglierà per:

- deliberazione del congresso regionale ad unanimità dei presenti;
- espulsione dalla FITeL Nazionale.

In caso di scioglimento della FITeL Regione Liguria APS qualunque sia la causa, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione prevista per legge.

Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione del terzo settore sentito il parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" e/o dell'Ufficio del Registro salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in conformità alle indicazioni della FITeL nazionale alla quale la FITeL Regione Liguria aderisce.

In via provvisoria le modifiche derivanti da obblighi imposti dalla legge e/o da esigenze territoriali possono essere disposte dal Consiglio regionale e sottoposte successivamente alla ratifica del Congresso.

Art. 19

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni normative applicabili ed in particolare al Decreto Legislativo 117/2017.

Il presente statuto è stato così aggiornato ed approvato dall'Assemblea Regionale.